PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

# Art. 6

Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dallo articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe e' ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
| Estremi | Legge 28 marzo 1962, n. 143 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it